

Dir. Resp.: Pierluigi Magnaschi

TRIBUNALE TORINO

Diritto d'autore, ecco la penale dissuasiva

Daffarra a pag. **VI**

Un provvedimento storico assunto dal tribunale di Torino a vantaggio del titolare

Una stretta pro diritto d'autore

A chi compie la violazione penale dissuasiva di circa 1 mln

**Nel mirino
una piatta-
forma digita-
le che offriva
abusivamen-
te le opere**

DI **LUCIANO DAFFARRA***

Penale dissuasiva per chi viola il diritto d'autore. Il tribunale di Torino, dopo avere imposto al gestore di una nota piattaforma digitale una penale di € 1.000 per ogni giorno di ritardo nella rimozione o nel prevenire il caricamento delle opere tutelate dal diritto d'autore, con successiva ordinanza collegiale datata 11 agosto 2016 (19878/2016), ha ingiunto ai gestori della piattaforma il pagamento di un importo a titolo di penale dissuasiva pari a € 924.000, somma che, seppure considerata «non congrua, né adeguata, né proporzionata» dal soggetto obbligato, dovrà essere versata al titolare dei diritti violati. Si tratta di un provvedimento in qualche modo storico: è la prima volta infatti che un tribunale impone una penale dissuasiva per violazioni commesse dagli utenti in tema di diritto d'autore. Quali sono le motivazioni che hanno portato a questo tipo di decisione così rilevante? Le sezioni specializzate in materia d'impresa del tri-

bunale di Torino hanno da tempo fornito un'interpretazione nuova e diversa delle norme sulla responsabilità dei fornitori di servizi online per i contenuti immessi in rete dagli utenti senza il consenso dei titolari dei diritti, alla luce del diverso modo con cui si manifesta ed è organizzata la condivisione dei contenuti protetti sulle piattaforme digitali. A tale riguardo, già nell'anno 2014 il tribunale di Torino aveva stabilito, per le piattaforme che dispongano di sistemi di identificazione delle opere attraverso l'impiego dei c.d. reference file (programmi di «Content ID»), che un ordine del giudice volto a impedire un nuovo caricamento di uno stesso file sui siti web non rientra nella categoria degli «obblighi generali di sorveglianza», ma costituisce un adempimento cui il fornitore del servizio è tenuto, in quanto esso è già a conoscenza della illecita presenza dei contenuti illeciti sul sito web che esso gestisce nella sua qualità di hosting provider attivo. Nel medesimo provvedimento i giudici avevano osservato che non fosse necessario che i reference file utilizzati per la ricerca dei contenuti di identico tipo venissero forniti all'Isp per la verifica da parte dei titolari dei diritti, in quanto il software del Content Id disporrebbe esso stesso dei file di confronto. Que-

sta significativa evoluzione in materia di violazioni del diritto d'autore online dettata dal tribunale piemontese è stata successivamente rafforzata da due decisioni delle sezioni specializzate del tribunale di Roma (ordinanze 27 aprile 2016, n. 8437 e 5 maggio 2016, n. 9026) in cui si evince sulle attività illecite un chiaro coinvolgimento del gestore della piattaforma nella comunicazione dei contenuti, cui si accompagnano precise regole di condotta dettate dal service provider a carico degli utenti, misure che tendono a limitare la responsabilità degli Isp stessi ponendo gran parte delle conseguenze delle violazioni commesse a carico dei content provider. Sulla scorta di questo trend innovativo delle corti in materia di responsabilità dei gestori delle grandi piattaforme digitali, non potevano venire meno le conseguenze dell'eventuale omessa attività di rimozione dei contenuti pretesa dai titolari dei diritti, dal momento che il suddetto intervento, come sopra accennato, non si limita agli Url segnalati ma si estende a tutti i contenuti di identico seme e tipo rinvenibili sulla piattaforma.

* **C-Lex Studio Legale**

—© Riproduzione riservata—

